

proposta di legge n. 64

a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia

presentata in data 9 giugno 2016

—————

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE
PUBBLICA DELLE MARCHE (ERAP)

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale muove anzitutto dalla necessità di ovviare alla mancanza di indirizzo e di conduzione politica dell'ERAP Marche conseguente all'abolizione dei consigli di amministrazione degli ex IACP ed alla continua conflittualità tra i responsabili dei presidi territoriali dell'ERAP e degli stessi presidi con il direttore dell'ente. Essa consente una più razionale ed omogenea azione degli interventi nel settore ERP sul territorio marchigiano, una più oculata distribuzione delle diminuite erogazioni finanziarie ed una profonda revisione degli assetti operativi dei cinque ex presidi provinciali ERAP.

Risulta peraltro necessario eliminare il forte depauperamento della funzionalità dei servizi determinato dalla continua messa in quiescenza del personale dei presidi territoriali dell'ERAP, solo parzialmente integrato, ricorrendo anche a forme surrettizie (vedi quelle usate dal presidio territoriale ERAP di Ancona attraverso la Società di scopo Biocasa).

Va ricordato inoltre che rappresenta un allarme sociale la continua crescita del disagio abitativo con richiesta di alloggi in affitto proveniente dalle fasce più deboli della popolazione formata da ceti sociali a reddito medio-basso che non possiedono i requisiti per accedere all'offerta pubblica ed al tempo stesso non riescono a trovare risposte sul libero mercato.

Alla luce di quanto sopra, appare necessario allocare a livello regionale le funzioni dell'Erap,

al fine di governare in maniera unitaria le politiche abitative diversificate, garantendo con omogeneità su tutto il territorio marchigiano il diritto all'abitare.

La presente proposta si compone di cinque articoli:

L'articolo 1 prevede la soppressione dell'ERAP ed il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di subentro della Regione, stabilendo in particolare che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie a disciplinare i rapporti successivi derivanti dalla soppressione dell'ERAP.

L'articolo 3 riguarda il personale ERAP e stabilisce in particolare che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alla Regione e che la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di posti corrispondente al personale trasferito alla stessa Regione.

L'articolo 4 detta le disposizioni transitorie e finali mentre l'articolo 5 contiene la norma di invarianza finanziaria.

Su tale ultimo versante si rileva, infatti, che questa legge contiene esclusivamente disposizioni relative al trasferimento di funzioni già svolte dagli Erap e già finanziate sulla base della legislazione vigente; le stesse funzioni quindi verranno esercitate dalla Regione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 1

*(Suppressione dell'Ente regionale
per l'abitazione pubblica delle Marche)*

1. L'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP), istituito con legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è soppresso e i relativi organi sono sciolti dalla data indicata nelle deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni attribuite all'ERAP dalla l.r. 36/2005 nonché nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente medesimo.

3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge l'ERAP non può effettuare assunzioni di personale, attivare o rinnovare comandi né conferire o prorogare incarichi a esperti esterni.

Art. 2

(Procedimento di subentro)

1. Il direttore dell'ERAP, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti e la trasmette alla Regione.

2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla recezione dell'atto indicato al comma 1, adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie a disciplinare i rapporti successori derivanti dalla soppressione dell'ERAP, con particolare riferimento ai procedimenti pendenti e al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

3. L'ERAP cessa di esercitare le funzioni indicate all'articolo 1 alla data stabilita con le deliberazioni di cui al comma 2, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione.

4. Le deliberazioni indicate al comma 2 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio, con particolare riferimento ai Comuni sedi dei presidi provinciali di cui all'articolo 25 della l.r. 36/2005.

Art. 3

(Personale dell'ERAP)

1. Il personale dell'ERAP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alla Regione.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di posti corrispondente al personale trasferito alla stessa Regione.

3. I processi di trasferimento del personale a tempo indeterminato di cui al comma 1 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dall'ERAP.

4. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Nelle leggi regionali ovunque ricorre la parola "ERAP" questa si intende sostituita con la parola "Regione".

2. I provvedimenti previsti all'articolo 2, comma 2, costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Le entrate dell'ERAP, a decorrere dalla data della sua soppressione, sono acquisite al bilancio regionale per l'attuazione di questa legge.